

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009⁽¹⁾, poiché non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto; violazione degli artt. 15, n. 1, e 42 del regolamento (CE) n. 207/2009 per la mancata prova dell'uso dei marchi anteriori, nonché violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 207/2009, dato che i fatti presentati dalla American Clothing Associates non erano sufficienti a sostenere una notorietà ai sensi di detto articolo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

Impugnazione proposta l'11 febbraio 2011 da Luigi Marcuccio avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 23 novembre 2010 causa F-65/09, Marcuccio/Commissione

(Causa T-85/11 P)

(2011/C 103/46)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Controinteressato nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- In ogni caso: annullare *in toto* e senza eccezione alcuna la sentenza impugnata.
- Dichiarare che il documento prodotto dalla CE il giorno dell'udienza sempre è stato, e tuttora è, assolutamente irricevibile *in hanc litem*.
- Accogliere *in toto* e senza eccezione alcuna il *petitum* del ricorso in primo grado.
- Condannare la convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, di tutte le spese diritti ed onorari da quest'ultimo sopportati ed inerenti la causa *de qua* in tutti i gradi finora esperiti.
- In via subordinata: rinviare la causa *de qua* al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si rivolge contro la sentenza del Tribunale della Funzione Pubblica (TFP) del 23 novembre 2010. Questa sentenza ha respinto un ricorso avente per oggetto l'annullamento della decisione del 5 agosto 2008, adottata in ese-

cuzione della sentenza del Tribunale del 10 giugno 2008, causa T-18/04, Marcuccio/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), l'annullamento della decisione del rigetto del reclamo avverso detta decisione, nonché la condanna della Commissione a versargli una certa somma a titolo di risarcimento dei pretesi danni subiti a causa di tali decisioni.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su certi errori *in procedendo* e *in iudicando*, anche per violazione del diritto alla difesa.
- 2) Secondo motivo, vertente su l'incompetenza dell'autore della decisione di cui fu piatito l'annullamento con il ricorso in primo grado.
- 3) Terzo motivo, vertente su un difetto assoluto di motivazione di cui fu piatito l'annullamento con il ricorso in primo grado.
- 4) Quarto motivo, vertente sull'illegittimità di una pluralità di statuizioni contenute nella sentenza impugnata, anche in ragione dei seguenti vizi: a) violazione, nonché erronee, false ed irragionevoli interpretazione ed applicazione di norme di legge, b) violazione del principio *patere legem quam ipse fecisti*, c) sviamento ed abuso di potere anche sub specie dello sviamento ed abuso di procedura; d) difetto assoluto di motivazione.

Ricorso proposto il 18 febbraio 2011 — BIA Separations/Commissione

(Causa T-88/11)

(2011/C 103/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BIA Separations d.o.o. (Lubiana, Slovenia) (rappresentanti: G. Berrisch, avvocato, e N. Chesaites, Barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione implicita della Commissione 10 dicembre 2010 che respinge la domanda confermativa della ricorrente di accesso alla decisione della Commissione sull'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti relativo allo strumento finanziario di condivisione del rischio (C(2008) 2181) e al progetto di decisione della Commissione che modifica l'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti relativo allo strumento finanziario di condivisione del rischio (C(2008) 8058);
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce un motivo unico secondo il quale la Commissione avrebbe violato l'art. 296 TFUE non rispondendo alla domanda confermativa della ricorrente di accesso all'informazione entro il termine previsto dall'art. 8, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 145, pag. 43.

Ricorso proposto il 18 febbraio 2011 — Andersen/Commissione

(Causa T-92/11)

(2011/C 103/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Jørgen Andersen (Ballerup, Danimarca) (rappresentanti: avv.ti M. F. Nissen e G. Van de Walle de Ghelcke)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

- Annullare l'articolo 1, secondo comma, della decisione della Commissione 24 febbraio 2010 nel procedimento in materia di aiuti di Stato C 41/08 (NN 35/08) — Contratti di servizio di trasporto pubblico tra il ministero dei Trasporti danese e la Danske Statsbaner (DSB) (GU 2011 L 7, pag. 1);
- condannare la Commissione alle spese sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente deduce tre motivi a sostegno del ricorso.

- 1) Con il primo motivo, il ricorrente sostiene che la Commissione è chiaramente incorsa in un errore di diritto nel concludere che il governo danese non ha commesso un errore manifesto di valutazione qualificando come servizio pubblico la linea Copenhagen-Ystad e inserendola nel regime dei contratti di servizio di trasporto pubblico. Secondo il ricorrente, tale linea è stata gestita dagli operatori del mercato in maniera efficiente in assenza di sovvenzioni, e pertanto non dovrebbe essere inserita in un contratto di servizio pubblico.
- 2) Con il secondo motivo, il ricorrente afferma che la Commissione è chiaramente incorsa in un errore di diritto laddove non ha ordinato il recupero della sovracompensazione incompatibile versata alla DSB in conseguenza del fatto che erano stati distribuiti dividendi al suo azionista, lo Stato danese. Secondo il ricorrente, la distribuzione di dividendi allo Stato effettuata da una società di proprietà interamente statale non è un meccanismo legittimo atto a compensare una sovracompensazione incompatibile.
- 3) Con il terzo motivo, il ricorrente dichiara che la Commissione è chiaramente incorsa in un errore di diritto applicando il regolamento n. 1370/2007 ⁽¹⁾ in luogo del regolamento n. 1191/69 ⁽²⁾. Per quanto attiene agli aiuti di Stato illegali, il ricorrente ritiene che la Commissione dovrebbe applicare la normativa vigente al momento della concessione dell'aiuto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2007, n. 1370, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 26 giugno 1969, n. 1191, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 156, pag. 1).